

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3210}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

Presentato il 4 luglio 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

L'articolo 1 del decreto opera il sostanziale allineamento della normativa nazio-

nale in materia di rifiuti alle previsioni della disciplina dell'Unione europea.

In particolare, con il comma 1 viene ampliata la portata dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del cosiddetto « codice dell'ambiente » (decreto legislativo n. 152 del 2006), ricomprendendo nel novero dei produttori di rifiuti anche i soggetti ai quali sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti; ciò, peraltro, in ade-

sione agli indirizzi giurisprudenziali da ultimo ribaditi nella sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 5916 del 2015.

Inoltre, modificando la lettera *o)* del richiamato articolo 183, comma 1, viene ricompreso nella definizione di «raccolta» il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti.

Ancora, modificando la lettera *bb)* del medesimo articolo 183, comma 1, *in primis*, il «deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» viene ricompreso nella definizione di «deposito temporaneo»; inoltre, si precisa che per «luogo ove i rifiuti sono prodotti» deve intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Con l'articolo 2 del decreto viene riformulata la disposizione transitoria riguardante le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE.

Dette installazioni, a regime vigente, dovrebbero cessare il proprio esercizio il 7 luglio 2015 – data ultima per applicare le disposizioni della direttiva 2010/75/UE, recepite con il titolo *III-bis* della parte seconda del citato codice dell'ambiente – qualora non formalmente autorizzate con AIA.

La norma proposta non modifica il termine del 7 luglio 2015, già fissato nella precedente versione dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014 per la conclusione dei procedimenti di AIA relativi ai suddetti impianti, ma consente la prosecuzione dell'esercizio oltre tale data, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali, esclusivamente per le installazioni che alla predetta data operano nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva, conformemente a quanto proposto in sede di domanda di AIA.

Resta comunque fermo l'obbligo per le amministrazioni competenti di concludere

i relativi procedimenti di AIA, nonché la possibilità, da parte degli operatori, di attivare i rimedi di carattere amministrativo e giurisdizionale, a fronte degli eventuali inadempimenti, nei confronti delle suddette autorità.

L'articolo 3 reca una serie di disposizioni volte a garantire la continuità dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale sottoposto a provvedimento di sequestro giudiziario dei beni – quando lo stesso si riferisca a ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori – garantendo al contempo la salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente. La disciplina in realtà non rappresenta una novità nell'ordinamento in quanto si limita ad ampliare quanto già previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 85 del 2013, ha chiarito entro quali limiti è comprensibile un intervento del legislatore per modificare il quadro normativo sulla cui base sono stati emessi provvedimenti cautelari, creando una nuova situazione di fatto e di diritto, in quanto la produzione può riprendere, con modalità compatibili con l'interesse tutelato dalla disposizione posta a base della misura cautelare. In tale ottica si colloca l'introduzione di un adempimento aggiuntivo, in linea con quelli previsti dalla legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che, pur non necessitando di alcun avallo preventivo, responsabilizza l'imprenditore e rafforza le cautele che l'impresa si impone per maggior tutela del lavoratore. Viene previsto che, ricorrendo tale ipotesi, l'attività dello stabilimento prosegue per un periodo determinato, non superiore, comunque, a dodici mesi dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, secondo modalità concordate con la stessa autorità.

La prosecuzione dell'attività è condizionata alla presentazione di un piano

contenente misure e attività aggiuntive, anche di carattere provvisorio, per la sicurezza dell'impianto oggetto del provvedimento cautelare. Tale piano è presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'INAIL per le attività di vigilanza

di rispettiva competenza, mediante costante monitoraggio e ispezioni.

Per i provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto i termini fissati dai commi 2 e 3 dell'articolo in esame decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni).*

L'articolo 1 non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a riallineare la normativa nazionale in materia di rifiuti alla disciplina recata dalla direttiva 2008/98/CE, senza riflessi di carattere finanziario.

Analogamente, anche l'articolo 2 non determina oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la riformulazione del regime transitorio di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 46 del 2014 non comporta alcun impatto di natura economico-finanziaria.

Le attività previste dall'articolo 3 sono compiute dall'impresa di interesse strategico nazionale e conseguentemente i relativi oneri sono a carico di quest'ultima; quanto alle attività di vigilanza e controllo, le amministrazioni provvedono nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2015.

Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la coerenza e l'uniforme applicazione delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti, al fine di uniformare la disciplina nazionale con quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, con particolare riferimento alle attività che costituiscono l'*iter* tecnico-amministrativo di produzione e gestione dei rifiuti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una disciplina transitoria volta a consentire che le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, già operanti nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva medesima, possano proseguire il proprio esercizio nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione da parte delle competenti autorità regionali;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la prosecuzione, per un periodo determinato, dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro dei beni;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire che le misure, anche di carattere provvisorio volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dei medesimi stabilimenti, siano adempiute secondo condizioni e prescrizioni contenute in un apposito piano, a salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: « produce rifiuti » sono aggiunte le parole: « e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione »;

b) alla lettera o), dopo la parola: « deposito » è aggiunta la seguente: « preliminare alla raccolta »;

c) alla lettera bb), la parola: « effettuato » è sostituita dalle seguenti: « e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati » e dopo le parole: « sono prodotti » sono inserite le seguenti: « , da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46).

1. All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-*bis*, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

ARTICOLO 3.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'am-
biente e della tutela del
territorio e del mare*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo
economico*

ORLANDO, *Ministro della giusti-
zia*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0032390